

REGOLAMENTO COMUNALE DI DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 1

Ambito di applicazione – Definizioni -

Il presente regolamento si applica ai punti di vendita esclusivi e non esclusivi della stampa quotidiana e/o periodica di cui all'art. 6 del d. Lgs. 24 aprile 2002 n. 170 "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108".

Sono punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici:

- quelli che, autorizzati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 170/2001, sono tenuti alla vendita generale sia di quotidiani che di periodici;
- quelli che sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 14 della Legge 5 agosto 1981 n. 416 e successive modificazioni ed integrazioni anche se "promiscui" cioè caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci.

Art. 2

Autorizzazione comunale all'apertura ed al trasferimento dell'attività dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi. Esercizio dell'attività.

La domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione per l'apertura di un nuovo punto esclusivo, oltre ai dati relativi al richiedente, deve contenere:

- ubicazione dell'esercizio e indicazione della superficie di vendita. Dovrà essere allegata idonea planimetria dei locali;
- dichiarazione relativa all'inesistenza delle cause ostative all'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
- la non sussistenza (a carico del titolare o, in caso di società, a carico di tutti i soggetti che sono tenuti alla dichiarazione) della cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del D. Lgs.170/2001;
- dichiarazione (solo per i punti esclusivi) di essere a conoscenza che l'attività di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva deve avvenire in locali separati rispetto ad altre attività commerciali o di servizi. Per *locali separati* si intendono locali indipendenti e tra di loro non comunicanti dall'interno.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive che dovrà verificare l'inesistenza di cause ostative. Il relativo procedimento dovrà concludersi entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda al protocollo del Comune. In conseguenza della soppressione della voce n. 50 della tabella C allagata al DPR n. 407/1994, operata dall'art. 26, 6^a comma ultimo periodo, del D. Lgs. 114/1998, non è applicabile l'istituto del silenzio-assenso di cui all'art. 20 della Legge n. 241/1990.

I punti di vendita esclusivi possono destinare fino ad un massimo del 30% della loro superficie alla vendita di pastigliaggi e prodotti del settore non alimentare. Per "pastigliaggi" si intende: caramelle, gomme da masticare, confetti e liquirizie confezionati.

Le autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi potranno essere rilasciate agli esercizi elencati all'art. 2, 3^a comma, del D. Lgs. n. 170/2001. I punti non esclusivi non potranno essere trasferiti in altri locali separatamente dall'attività principale.

Il trasferimento dei punti di vendita esclusivi potrà avvenire previa richiesta di autorizzazione al competente Responsabile del Servizio, che dovrà verificare l'inesistenza di cause ostative. A seguito dell'avvenuto trasferimento il Responsabile del Servizio procede all'aggiornamento dell'autorizzazione con la nuova ubicazione dell'esercizio e la nuova superficie.

Il titolare è tenuto all'esposizione, in modo ben visibile, dell'autorizzazione per la vendita della stampa quotidiana e/o periodica.

Art. 3

Vendita per mezzo di distributori automatici

La vendita esclusiva di stampa quotidiana e periodica a mezzo di distributori automatici è soggetta alle disposizioni dell'art. 17 del D. Lgs. n. 114/1998 e quindi potrà essere avviata previa segnalazione certificata di inizio attività.

Tale vendita, se effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un punto vendita esclusivo.

Art. 4

Esonero dall'autorizzazione

Non è necessaria alcuna autorizzazione nei casi elencati dall'art. 3 del D. Lgs. 170/200.

Art. 5

Subingresso nell'attività di vendita dei punti esclusivi

Il subentrante, in gestione o in proprietà, nell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva, per atto tra vivi o per causa di morte, potrà effettivamente iniziare l'attività previa presentazione di segnalazione certificata di attività di cui all'art. 19 della L. n. 241/1990, corredata anche dalla dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 170/2001.

In caso di morte del titolare, gli eredi hanno diritto di esercitare provvisoriamente l'attività del de cuius per un periodo di sessanta giorni dalla data del decesso, previa semplice comunicazione.

Art. 6

Ampliamento della superficie di vendita

L'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi esclusivi, senza il trasferimento in altri locali, è soggetto a semplice comunicazione, corredata da nuova planimetria; l'autorizzazione d'esercizio dovrà essere aggiornata con l'indicazione della nuova superficie. Deve sempre essere rispettata la separazione dei locali da altre attività commerciali e di servizio.

Quando l'aumento della superficie di vendita supera di oltre il 30% quella originariamente autorizzata, potrebbero rendersi necessarie nuove ed ulteriori valutazioni inerenti motivi imperativi di interesse generale, come ad esempio la viabilità, e quindi l'effettivo ampliamento potrà essere effettuato decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al primo comma.

Art. 7

Cessazione dell'attività per chiusura definitiva dell'esercizio

La cessazione dell'attività dovrà essere comunicata al Comune, cui dovrà essere restituito l'originale dell'autorizzazione d'esercizio, non oltre la data di effettiva cessazione.

Art. 8

Orari di vendita

Ai punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici non si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del D. Lgs. 114/1998.

Nell'ambito delle competenze di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000, sentite le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le associazioni sindacali dei rivenditori maggiormente significative a livello provinciale e regionale, il Sindaco può determinare l'orario minimo di vendita da parte degli esercizi esclusivi, in modo tale che il servizio possa essere quotidianamente garantito.

Art. 9 Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla vendita di quotidiani e periodici in forma esclusiva è revocata quando:

- il titolare dell'autorizzazione non attivi l'esercizio entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità. La proroga è concessa dal responsabile del servizio previa presentazione di apposita motivata richiesta da parte dell'interessato.
- il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a un anno;
- il titolare non è più in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. all'art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010 per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Il procedimento di revoca dell'autorizzazione dovrà uniformarsi ai principi dettati dalla L. 241/1990.

Art. 10 Sanzioni

Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 22, 1^a comma, di cui al D. Lgs. 114/1998 alle seguenti violazioni:

1. esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e/o periodici (punti esclusivi e non esclusivi) senza la prescritta autorizzazione;
2. trasferimento dell'attività senza la prescritta autorizzazione;
3. adibire alla vendita di pastigliaggi e/o prodotti del settore non alimentare una superficie superiore al 30% della superficie del punto esclusivo indicata nell'autorizzazione;
4. inosservanza dell'obbligo di totale separazione dei locali del punto esclusivo rispetto ad altre eventuali attività commerciali e servizi.

Nei casi indicati ai precedenti punti 1 e 2, il competente responsabile del servizio ordina altresì la chiusura immediata dell'esercizio.

Si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 22, 3^a comma del D. Lgs. 114/1998 qualora:

1. sia stata omessa la prescritta segnalazione certificata di attività da parte del subentrante;
2. sia stata omessa la comunicazione di cessazione dell'attività.

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.500 per l'inosservanza:

1. dell'obbligo di parità di trattamento delle diverse testate;
2. dell'obbligo di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 5 del D. Lgs. 170/2001.

Art. 11 Norma finale

Qualora la superficie di vendita degli esercizi di cui al presente regolamento sia superiore al limite dimensionale degli esercizi di vicinato, l'autorizzazione sarà rilasciata nel rispetto delle norme vigenti per le medie e per le grandi strutture di vendita come definite dall'art. 4 del D. Lgs. n. 114/1998.